SENTENZA DELLA CORTE
9 aprile 1987 *

Nella causa 5/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Van der Esch, consigliere giuridico principale, assistito dal sig. L. Gyselen, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, nella persona del ministro degli affari esteri, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione per lo sviluppo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4 rue des Girondins, résidence Champagne,

convenuto,

ricorso mirante alla declaratoria che, non conformandosi alla decisione della Commissione del 27 giugno 1984, relativa ad un aiuto concesso dal governo belga ad un fabbricante di fibre e di fili polipropilenici (GU L 283, pag. 42), il regno del Belgio è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: l'olandese.

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 26 febbraio 1987, nella quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. R. C. Fischer, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e il regno del Belgio dal sig. J. Devadder, consigliere aggiunto presso il servizio giuridico del Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione per lo sviluppo,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 26 febbraio 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 93, n. 2, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che il regno del Belgio, non essendosi conformato entro i termini prescritti alla decisione della Commissione 27 giugno 1984, n. 84/508, relativa ad un aiuto concesso dal governo belga ad un fabbricante di fibre e di fili polipropilenici, è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato CEE.

2 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari al ragionamento della Corte.

3 Con la decisione di cui è causa, la Commissione ha accertato che una partecipazione statale, pari a 224 milioni di BFR, al capitale di una filiale costituita dal principale gruppo belga del settore dei tessili e dei tappeti al fine di creare un'unità produttiva di fibre e di fili polipropilenici, costituiva un aiuto incompatibile col

mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato e andava quindi soppressa. Inoltre, la Commissione chiedeva di essere informata, entro due mesi dalla notifica della decisione, dei provvedimenti adottati dal Belgio per conformarvisi.

4 La decisione veniva notificata con lettera 6 agosto 1984 e non è stata impugnata per annullamento.

5 Con lettera 18 gennaio 1985, il governo belga proponeva di convertire l'aiuto che aveva concesso in un prestito scaglionato su cinque o sette anni, rimborsabile dall'impresa nei limiti in cui lo consentissero gli utili conseguiti nello stesso periodo. Con lettera 26 febbraio 1985, la Commissione respingeva la proposta. Con lettera 3 ottobre 1985, il governo belga comunicava alla Commissione che non ravvisava nella pratica alcuna soluzione che rispondesse alle esigenze poste dalla decisione. La Commissione ha quindi proposto il presente ricorso.

6 Il governo belga ha ammesso dinanzi alla Corte che la decisione, essendo scaduto il termine d'impugnazione, non era ulteriormente impugnabile. Esso ha tuttavia sostenuto che gli era impossibile dare esecuzione a questa decisione in quanto il rimborso dell'aiuto statale sarebbe incompatibile col principio dell'intangibilità del capitale sociale sancito dal diritto belga delle società a garanzia dei diritti dei creditori ed inoltre il rimborso sarebbe per di più materialmente impossibile nelle circostanze concrete, a meno di porre termine all'impresa.

7 Tuttavia, nel controricorso, il governo belga ha ammesso che la Corte, nella sentenza 15 gennaio 1986 (Commissione/Regno del Belgio, 52/84, Racc. 1986, pag. 89), aveva nel frattempo disatteso gli stessi argomenti che esso svolgeva nella presente causa. Esso ha dichiarato di aver intavolato perciò negoziati con la Commissione onde trovare una soluzione al problema.

8 La Commissione, nella replica, parla di una riunione, tenutasi il 6 marzo 1986, tra i suoi rappresentanti e quelli del governo belga che non ha portato ad una soluzione soddisfacente.

9 Nella controreplica, registrata nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1986, il governo belga ha dichiarato che la Società nazionale di riorganizzazione dei settori nazionali aveva avuto l'incarico di prendere le iniziative necessarie onde ottenere il rimborso dell'aiuto. Rispondendo ad un quesito della Corte sull'andamento della pratica relativa all'esecuzione della decisione, il governo belga, con lettera 17 novembre 1986, ha dichiarato che l'organo incaricato di questa esecuzione aveva dovuto affrontare, nel corso dei negoziati, alcuni problemi giuridici relativi al diritto delle società, ma che riteneva tuttavia di poter giungere ad una soluzione nei mesi successivi.

10 All'udienza del 26 febbraio 1987, il rappresentante del governo belga ha dichiarato che gli azionisti di maggioranza della società avevano recentemente dato il loro assenso per il riacquisto della partecipazione statale al capitale sociale che costituiva oggetto della decisione della Commissione, ma l'operazione doveva ancora essere autorizzata dalle autorità belghe.

11 Si deve ricordare che il ricorso riguarda l'omissione, da parte del regno del Belgio, di conformarsi alla decisione entro il termine impartito e che la decisione di cui è causa, che è stata notificata mediante lettera del 6 agosto 1984, ingiungeva al governo belga di informare la Commissione, entro due mesi, a decorrere dalla notifica della decisione, dei provvedimenti ch'esso aveva adottato per conformarvisi. Giocoforza è dunque constatare che la decisione non è stata eseguita entro il termine.

12 Da quanto precede consegue che si deve constatare l'inadempimento entro il termine indicato nelle conclusioni della Commissione.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Non essendosi conformato, entro i termini impartiti, alla decisione della Commissione 27 giugno 1984, n. 84/508, relativa ad un aiuto concesso dal governo belga ad un fabbricante di fibre e di fili polipropilenici, il regno del Belgio è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato CEE.**

2) **Il regno del Belgio è condannato alle spese.**

Mackenzie Stuart O'Higgins Schockweiler Bosco

Koopmans Due Bahlmann Joliet Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 aprile 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart